LETTERA

SOPRA

LA PODESTA'

DEL PAPA.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Pasce oves meas. Jo. c. 21.

IN ASISI 1782.

PER OTTAVIO SGARIGLIA

STAMP. VESC., E PUBBL.

CON LIC. DE' SUP.

AMICO CARISSIMO.

QUanti diſcorſi a' noſtri tempi ſi fanno ſopra le controverſie tra il Sacerdozio, e Principato, e quanti ſpropoſiti ſi odono per volerla fare da Dottore, ſenza ſufficiente capitale di dottrina! Io ſo, che tuttodì non fate altro, che leggere novelle, e gazzette, e con franchezza nelle converſazioni pronunziate ſentenza ſenza ſufficiente cognizione, e correte pericolo di farvi compatire da chi v' aſcolta, e di offendere la Chieſa, o il Princi-

pato; però contentatevi di leggere, e meditare alcune verità fondamentali, che io quì brevemente vi esspongo, le quali vi possono servire di scorta ne' vostri ragionamenti, per non prendere abbaglio, e per conoscere la verità da tanti libercoli combattuta.

La I. verità fondamentale è, che il Papa non solamente è Vescovo di Roma, e Patriarca d'Occidente, ma come definì il Concilio generale di Firenze, è il Successore di S. Pietro, ed è vero Vicario di Cristo, constituito non dalla Chiesa, ma da Cristo medesimo, Capo di tutta la Chiesa, e ne ha il Primato: *definimus, Ro-*

manum Pontificem esse successorem B. Petri Principis Apostolorum, & esse Christi Vicarium totiusque Ecclesiæ caput : Sess. ult.

La II. verità è, che il Papa non solamente è Capo, ed ha il Primato d' onore, e dignità, ma ha il Primato di piena giurisdizione sopra tutto il Mondo Cattolico : questa verità è insegnata dalla Chiesa universale in tre Concilj generali; il 1. è il Conc. 2. di Lione nella professione di Fede de' Greci, approvata dal Concilio : *summum, & plenum Primatum, & Principatum super universam Ecclesiam Catholicam obtinet . . . . cum potestatis plenitudine*. Il 2.

è il Fiorentino nella definizione accennata: *Ipſique in B. Petro paſcendi, regendi, & gubernandi univerſalem Eccleſiam a D. N. J. C. plenam poteſtatem traditam eſſe*: quì non ſi tratta di onore, e dignità ſolamente, ma di reggere, e governare con piena podeſtà.

Il 3. è il Concilio di Trento, il quale confeſſa l' iſteſſa ſovrana podeſtà del Papa nella ſeſſ. 14. c. 7. *Pro ſumma poteſtate ſibi in Eccleſia univerſe tradita, &c.*, e comanda a tutti i Patriarchi, Arcivescovi, e Veſcovi una vera ubbidienza al Papa: *Præcipit Sacroſancta Synodus Patriarchis, Ar-*

chicpiscopis , Episcopis . . . . ut veram obedientiam Summo Pontifici Rom. spondeant , & profiteantur. Seſſ. 25. c. 2. de reform.

Da queſta verità dovete inferire queſte altre verità , 1. che il Principe non è dunque il capo della Chieſa ; nè ha il Primato di giuriſdizione eſteriore nel ſuo ſtato ; perchè non poſſono eſſervi due Capi , e due ſovrane Podeſtà indipendenti nella Chieſa ; e fù errore di Arrigo VIII. d' Inghilterra l' arrogarſi il Primato di giuriſdizione eſterna ſopra la Chieſa Anglicana, quale conſiſte nel convocar Sinodi , preſedervi , far leggi, giudicar cauſe Eccleſiaſtiche, conferir

Benefizj, ſtabilir Miniſtri, depor Veſcovi, togliere abuſi ec. 2. Eſſer falſa la maſſima di Eraſto, ed altri eretici, cioè, che il Principe abbia diritto, ed autorità ſopra la Polizìa eſteriore della Chieſa: ſe aveſſe un tal dritto, o l' avrebbe avuto da Criſto, o per diritto eſenziale alla Sovranità: non l'ebbe già da Criſto, perchè egli diede la reggenza, e governo della Chieſa in tutto agli Apoſtoli; ad eſſi, *euntes docete*, ad eſſi *qui vos audit, me audit*. A S. Pietro *pasce oves meas, et agnos*; *tibi dabo claves regni Cœlorum, quodcumque ligaveris, erit ligatum, &c.*, ſenza limitazione al ſolo interno; e gli Apo-

ſtoli nè per il dogma, nè per la Polizìa eſteriore furono ſoggetti a' Principi; eſſi mutarono il giorno di Sabato in Domenica, convocarono Concilj in Geruſalemme, ordinaron Sacerdoti, e Veſcovi, dove biſognava, deſtinarono ad eſſi il loro governo, preſcriſſero regole per gli Ordinandi, eſcludendo i Bigami, deſtinarono Leviti al Miniſtero temporale, ſtabilirono la Quareſima, e l' abolizione della circonciſione, ec. ſenza alcuna dipendenza. Se i Succeſſori devono avere la podeſtà, che ebbero, e come l' ebbero gli Apoſtoli, dunque è falſo, che il Principe abbi diritto ſopra la pu-

lizia esteriore, ec.; falso che il Sacerdozio debba dipendere ne' giudizj di Fede, e Dottrina da' Principi.

Non per diritto essenziale alla Sovranità: questa è da Dio nelle cui mani *sunt regna, et jura regnorum*, come dice la Chiesa, e ciò che è da Dio, è ben ordinato: *quæ sunt a Deo ordinata sunt*. E che bell' ordine sarebbe, se la Chiesa avesse per moderatore, e legislatore della polizìa esteriore, e disciplina in un Regno un Sovrano Idolatra rispetto ai sudditi Cattolici, in un altro un Monsulmano; in un altro un Eretico, uno Scomunicato, un persecutor della Fe-

de ? La vera Chiesa è una sola , e deve esservi unione fra i membri, che la compongono: che bella uniformità, ed ordine, se l' esteriore polizìa, fosse in arbitrio de' Sovrani ? qual confusione per la varietà delle leggi, disciplina, per la moltitudine, e mutazione dei Governanti ? chi niente curarebbe, o se d' altra religione, tutto distruggerebbe; chi potrebbe giudicare utile al ben pubblico il togliere le imagini, come non necessarie, chi lo stabilire il calice, e togliere il celibato ai Sacerdoti, come ordinò Carlo V. nel suo *interim*; chi il togliere la quaresima, e quattro tempora; chi il ridurre

tutti i Miniſtri della Chieſa alla povertà Apoſtolica, e levare alle Chieſe tutti i beni, come meditava un Federico II., e così rovinar la Chieſa, perchè mancando un congruo ſoſtentamento mancarebbero i Miniſtri, o i migliori; chi potrebbe volere la Paſqua ai 14. della Luna, chi levar dalla Meſſa i lumi, o le coppe dorate ne' Calici, chi la clauſura alle Religioſe, e chi togliere la libertà dell' elezione dello Stato; chi potrebbe pretendere di far le viſite dei vaſi ſacri, arredi, Altari, Chieſe, ec., perchè coſe temporali, per Miniſtri ſecolari, e per conſeguenza nello ſtato di Principe

infedele per Miniſtri eretici, o pagani; chi di ſtabilire i confini delle Dioceſi, e Parrocchie, o farne le unioni con danno ſpirituale delle anime; chi potrebbe volere tutto il governo delle anime in comune, ſenza diviſione di Dioceſi; chi ſtabilire l' età per gli Ordini, e Profeſſione Religioſa, ed il numero dei Miniſtri, ma in età o troppo giovanile, o troppo avanzata non atta alla fatica, o numero non ſufficiente al biſogno delle anime, così dite di cento altre coſe d' eſteriore polizìa, e diſciplina. E queſto ſarebbe un bel ordine vantaggioſo alla Chieſa? queſto ſarebbe anzi un diſordine,

che impedirebbe, o distruggerebbe il bene spirituale, e che renderebbe schiava la Chiesa. Si va tacciando il governo degli Ecclesiastici per pieno d' abusi; ma posta la polizia esteriore, e disciplina della Chiesa in mano di Principi, qualunque siano, avrebber essi più lume, ed assistenza da Dio per giudicare ciò, che conviene, e conoscere gli abusi, che i Papi, e Vescovi, ai quali, e non ai Principi disse Cristo: *ecce ego vobiscum sum, &c., ubi duo, vel tres congregati fuerint in nomine meo in medio eorum sum*! Sarebbero questi più impegnati per il buon ordine, più distaccati dall'interesse?

In oltre ſe il Principe aveſſe diritto, come inſegna Antonio Ribeira riportato dall' Annaliſta Fiorentino numero 12. anno 1782. ſopra tutto ciò, che vi ha d' eſteriore nel miniſtero Eccleſiaſtico, la giuriſdizione del Papa di reggere, e governare la Chieſa non ſarebbe più ſomma, e piena, anzi ſarebbe imperfetta, perchè gli mancherebbe la podeſtà di regolare tante coſe eſteriori, che hanno grande influenza per il buon ordine, e nel culto eſteriore della Religione, e che giovano al bene ſpirituale delle anime, come lo ſtabilire le Dioceſi, e Parrocchie, il farne unio-

ni, quando biſogna, il convocar Concilj, il proibir pubblicamente i libri cattivi, il diſpenſare, o commutare i voti fatti a Dio di qualche ben temporale, condonare a povere perſone i regali da' Regolari ricevuti contro il voto di povertà, il condonare, o comporre ſopra i frutti di Benefizio, o diſtribuzioni indebitamente ricevute a cagione di Simonìa, o delle Ore Canoniche non recitate, o per difetto di reſidenza, ec., coſe, che il Papa, in ſuppoſizione, che non abbia alcun diritto ſopra il temporale, non potrebbe fare; ed in tal caſo a chi ſpettereb-

terebbero le accennate coſe? forſe Gesù Criſto avrà ſtabilito due Vicarj, uno ſopra il culto interiore, e le coſe puramente ſpirituali, ed un altro ſopra il culto eſteriore, la diſciplina, voti, ec. con podeſtà di regolar tutte le coſe eſteriori, che riguardano la Religione, e ſalute delle Anime, e per conſeguenza con podeſtà ſopra lo ſpirituale almeno indiretta? La Chieſa non conobbe mai ſe non un Capo ſolo, e queſto con piena, e ſovrana podeſtà, ed il Grozio ſcrive, che *eximi quidquam ab imperio ſummæ Poteſtatis nulla ratio patitur l.* 1. *c.* 1. *t.* 7. *de imperio &c.* Dunque alla

Podeſtà Sovrana del Papa non ſi può togliere coſa alcuna, che conduca al culto di Dio, e bene ſpirituale, o ſia queſta interiore, o eſteriore.

III. Se il Papa ha pieno Primato, e Principato ſopra tutta la Chieſa, e piena Poteſtà; dunque la ſua giuriſdizione non è uſurpazione, come la caratterizò Arrigo VIII. Rè d' Inghilterra art. 4. De' regolamenti, nè impoſtura, come la chiamò Federico II. Dunque il Papa ha il Primato non di ſola iſpezione, e vigilanza ſopra tutta la Chieſa, e di propor ſolamente leggi, come malamente ſtabiliſce

il Ribeira, ma ha diritto di giudicare, far leggi, pubblicarle in tutto ciò, che riguarda la Fede, Sacramenti, e che torna al bene ſpirituale delle anime, e culto interiore, ed eſteriore di Dio, ſenza dipendere dal conſenſo de' Principi, o d' altri, altrimenti la ſua podeſtà, e Principato, non ſarebbe più pieno. Se le leggi de' Principi non poteſſero aver vigore, o eſſere pubblicate ſenza il *Placet* del Pontefice, ſi ſtimerebbe leſo il diritto di Sovranità; e perchè non ſarà leſo il diritto del Primato, e Principato della Chieſa, ſe le leggi del Papa ſi ſottomettano

al *Placet* del Principe? La cosa va del pari, e qualunque ragione si possa addurre in favore del *Placet* Regio potrebbe a proporzione aver forza per la Chiesa, ed anche maggiore rispetto alle leggi del Principe, perchè la Chiesa avrebbe ragione di esaminare tutto per vedere se vi fossero cose contro il buon governo della Chiesa, e la Religione. In secondo luogo se l' autorità del Papa nelle materie di Fede non fosse indipendente da' Sovrani, sarebbe di danno alla Fede, ed al bene Spirituale delle Anime. La promulgazione del Vangelo, se vi fosse stato neces-

ſario il *Placet* de' Principi Gentili, come ſi ſarebbe effettuata, come ſi ſarebbe fondato il Criſtianeſimo? come ſi ſarebbe potuto ſtabilire il Dogma, e condannar l'ereſie negli Stati di Principi eretici, ſe la condanna, e deciſione aveſſe dovuto dipendere da eſſi? come la condanna dell' Arianiſmo ſotto gl' Imperadori Coſtanzo, e Valente fautori del medeſimo, come l' ereſia degl'Iconoclaſti ſotto Leone Iſauro, Coſtantino Copronimo, l' altro Leone, Leone Armeno, michele Balbo, e Teofilo Imperadori nemici delle Sacre Imagini? avrebbero ſegnato il loro

Placet nella condanna dell' eresia d'Eutichete, Zenone, ed Anastasio, che la difesero contro il Concilio di Calcedonia; Eraclio, e Costante nella condanna dell' eresia de' Monoteliti, che la favorirono, e coll' Editto detto Tipo imposero silenzio a' Cattolici; un Giustiniano nella condanna dell' eresia degl' Incoruttibili, quando egli pretese, che il Papa sottoscrivesse all' Eresia; un Enrico III. Imperadore nel bandire, o togliere la simonìa quando egli ne era l' autore per mezzo dell' Investiture, ec. ?

Povera Religione, povera Fede, se il Papa non avesse assolu-

ta autorità di condannare gli errori! Nè si eviterebbe il danno della Religione, se i Principi si regolassero coll' assistenza, e direzione di persone illuminate, perchè pur troppo gli adulatori, e falsi Dottori mai mancarono a' Principi troppo intraprendenti; quanti Vescovi non ebbero del suo partito un Costanzo, un Valente? quanti un Copronimo, il quale in un Concilio n' ebbe 338.! quanti falsi dottori un Enrigo III. Imperadore, un Arrigo VIII. d' Inghilterra, un Federico I., e II. che favorirono i loro scismi? quanti, ec. Finalmente i Principi medesimi han-

no conoſciuta queſta verità, cioè che ad eſſi non conviene il trattare le coſe della Religione, ed Eccleſiaſtiche. Valentiniano I. proteſtò, che a lui, perchè Laico, non ſpettava dar licenza per convocare un Sinodo, nè volle intrometterſi nell' elezione dell' Arciveſcovo di Milano. Teodoſio il Giovine nella lettera al Conc. Efeſino così parlò: *non è lecito a chi non è ascritto al Cattalogo de' Santi Vescovi l' intrometterſi ne' negozj, e consultazioni Eccleſiaſtiche*. Marziano Imperadore intervenuto al Concilio di Calcedonia ſi dichiarò, che non vi era venuto *ad potentiam oſtendendam*.

Basilio Imperadore nel Concilio Constantinopolitano quarto dichiarò similmente *non esser lecito in verun modo ad un uomo laico, di qualunque condizione si sia, disputar delle cause Ecclesiastiche, e repugnare alla Chiesa*. S. Atanasio nelle lettera a Solitarj attesta, che i Principi non cercarono mai d' entrare in queste cose: *quando a condito ævo auditum est, quod judicium Ecclesiæ auctoritatem suam ab Imperatore accepit? aut quando nunquam hoc pro judicio agnitum est? multa judicia Ecclesiæ habita sunt: . . . nec Princeps se in rebus Ecclesiasticis curiosum præbuit.* Il Puffendorfio, Gro-

zio, Voſſio, Budeo, ed altri Eretici hanno voluto concedere a' Sovrani il Gius *in Sacra*, ma altri Eretici ciò riprovarono, come Micone, ſucceſſore di Ecolampadio, e Calvino ſteſſo, ſiccome oſſerva il Boſſuet Storia delle Variazioni t. 1.

IV. Se il Papa ha piena podeſtà di reggere, e governare la Chieſa in tutto ciò, che riſguarda la gloria di Dio, e ſalute delle anime: dunque il Principe non può togliere, o mutare le leggi del Papa, e della Chieſa, che riſguardano la gloria di Dio, e ſalute delle anime. Dunque il Principe non può togliere, o mutare

le leggi del Papa, e della Chiesa, che riſguardano la gloria di Dio, il buon governo della Chiesa, ed il bene delle anime, e non può ricuſare di accettarle, ſenza giuſta cagione, nè a lui ſtà il giudicarne gli abuſi, perchè circa tali coſe non è ſuperiore, o uguale al Papa, o alla Chieſa, ma figlio, e ſuddito della medeſima, e non compete al figlio il dar legge al Padre, e Madre: nè al ſuddito il giudicare degli abuſi delle leggi del Principe, o di abrogarle, o mutarle. Perciò il Principe non può togliere gl' impedimenti dirimenti del Matrimonio ſtabiliti dalla Chieſa: ſi

quis dixerit Eccleſiam non potuiſſe conſtituere impedimenta Matrimonium dirimentia, vel in iis conſtituendis errasse anathema ſit c. 4. *Si quis dixerit caussas Matrimoniales non ſpectare ad Judices Eccleſiaſticos anathema ſit* c. 12. C. Trid. Seſſ. 24. Non può abrogare per eſempio le leggi della Clauſura de' Monaſteri, leggi ſante, che tengono lontani mille pericoli: anzi nè pure può rivocare le leggi, che ha egli fatto, quando ſiano neceſſarie al culto di Dio, alla Religione, ed alla perfezione, e bene ſpirituale delle anime; perchè egli in tal caſo è obbligato a farle, e non può im-

pedire ciò, che conduce alla gloria di Dio, allo ſplendore della Religione, alla perfezione, ed alla ſalute ſpirituale: la gloria di Dio, ed il bene ſpirituale delle anime prevale a tutto il bene temporale, ad ogn' intereſſe, alla tranquillità delloStato; e non vi è diritto, o ragione di Stato, che prevalga; Dio è ſopra tutti i diritti, e però non è in libertà il Principe di bandire dallo Stato il celibato, o d' impedirne la profeſſione coi tre voti in un Chioſtro per preſervarlo da' pericoli troppo grandi in un Mondo così guaſto, mentre il Chioſtro ha dato tanti Santi alla Chieſa, tan-

to luſtro alla Religione, e porta molte anime al Cielo, le quali reſtando nel Mondo, o non viverebbero con tanta perfezione, o ſi dannerebbero, come avvertì S. Gregorio Magno nella lettera all' Imperadore Maurizio, che aveva proibito a' Soldati il profeſſare il Monachiſmo. Nè può ſotto titolo di pubblica tranquillità fare, o comandare coſa, che pregiudichi alla Fede, ed al bene ſpirituale delle anime, ed alla Gloria di Dio. Agli Apoſtoli fu proibito il predicare, eſſi ciò non oſtante predicarono, ed allegarono la ragione, che dovevano obbedire più toſto a Dio, che agli

Uomini, ed in ciò fare non meritarono d'essere accusati per perturbatori della pubblica quiete: Martiri, e Confessori sostennero l'onor di Dio, contro le leggi, e vanità de' Sovrani, e per questo mai furono dalla Chiesa considerati, e condannati per perturbatori; gl' Imperadori Costante, ed Eraclio con Editto imposero silenzio a' Cattolici contro gli Eretici Monoteliti, ma i Cattolici non accordarono un tal silenzio vantaggioso, bensì alla pubblica tranquillità, ma dannoso alla Fede, e fecero resistenza; nè perciò meritarono d' essere castigati per disturbatori: e qui può aver luo-

go il detto di Gesù Criſto, il quale in S. Matteo c. 10. diſſe *non veni pacem mittere sed gladium*: Non ſi devono per una falſa pace, e tranquillità tradire la Religione, e le anime.

V. Se il Papa ha giuriſdizione piena, e Sovrana podeſtà ſopra la Chieſa, e Veſcovi, dunque può riſervarſi coſe ſpettanti sì al foro interno, che all' eſterno, come l' aſſoluzione da certi caſi, cenſure, irregolarità, ſimonìe, può riſervarſi le diſpenſe dai voti di perpetua caſtità, e Religione, e da impedimenti dirimenti circa il Matrimonio; la giuriſdizione ſopra i Regolari, eſentandoli

da

da quella de' Veſcovi, e le cauſe maggiori, come in fatti coſtumarono di fare i Pontefici, e tutta la Chieſa ha riconoſciuto per legittimo un tal diritto, e l'ha dichiarato nel Concilio di Trento Seſſ. 14. c. 7. *Magnopere ad Criſtiani populi disciplinam pertinere SS. Patribus noſtris visum eſt, ut atrociora quadam, et graviora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices maximi pro summa poteſtate ſibi in Eccleſia universali tradita, caussas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare. Hanc autem delictorum re ser-*

vationem, consonum eſt divinæ auctoritati, non tantum in externa politìa, sed etiam coram Deo vim habere. Dunque le riſerve, ed eſenzioni non ſono uſurpazioni della Corte Romana, nè mero privilegio accordato dalla Chieſa, come malamente inſegna il Riberia, ma ſecondo il Concilio eſſe derivano dalla Sovrana podeſtà del Papa; e però è falſo quanto eſſo aſſeriſce, cioè che il potere delle Chiavi ſia ſtato affidato a tutta la Chieſa; il Concilio Fiorentino definì, che il Papa ha la ſua piena podeſtà da Gesù Criſto in S. Pietro, e non dalla Chieſa, e Gesù Criſto non a

tutta la Chieſa, ma a S. Pietro diſſe *pasce oves meas, & agnos: tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Eccleſiam meam: tibi (non toti Eccleſiæ) dabo claves regni cælorum; & tu confirma fratres tuos*. In oltre Gesù Criſto nel dare a S. Pietro la podeſtà di ſciogliere, gli diede anche quella di legare, e l'una, e l'altra non riſguarda ſolamente il foro interiore della penitenza, ma ancora l'eſteriore di far leggi circa il governo della Chieſa, e delle anime: Se il Papa ha Podeſtà ſopra la Chieſa, ed ancora ſopra i Veſcovi, può dunque ſciogliere, e legare ſopra di eſſi, e riſervarſi

coſe particolari. Finalmente poſſono i Veſcovi riſervarſi nelle loro Dioceſi casi particolari riſpetto a' Parochi ;, e per fino ſi giudica utile, e neceſſaria allo Stato la riſerva di molte cauſe, fatta al Tribunale ſupremo del Principe ; e perchè non ha da eſſere utile alla Chieſa la riſerva di varie cauſe fatta al Papa ? perchè non ha da poterlo fare la Chieſa nel ſuo Capo, non potendo avere pronto altro tribunale ſupremo ad ogni tempo, ed occaſione, ſecondo i biſogni per le cauſe gravi, e per le diſpenſe dalle leggi della Chieſa univerſale ; mentre non può ſempre tener aperto il Con-

cilio Generale rapreſentante la Chieſa ?

VI. Nè Veſcovo, nè Principe può giudicare le cauſe *in terminis* riſervate al Papa, nè ſottrarle al medeſimo: *natura, & ratio judicii illud exposcit ut sententia in subditos dumtaxat feratur*: così a queſto propoſito il Concilio di Trento Seſſ. 14. c. 7. ciò che cade ſotto la riſerva del Papa non è ſoggetto al giudizio del Veſcovo, o Principe; dunque queſti non poſſono giudicarlo, e per conſeguenza ogni giudizio, o diſpenſa, o aſſoluzione fatta contro la riſerva ſono nulli, e non vagliono, come non vale l' aſſo-

luzione data da casi riservati al Vescovo, senza la facoltà del medesimo. E se bene l' autorità de' Vescovi sia di divina instituzione, non è però nelle loro Diocesi illimitata, come pretende il Riberia, ma subordinata al Capo della Chiesa, il quale ha piena potestà sopra tutta la medesima, e per conseguenza anche sopra i Vescovi.

Finalmente voglio, che riflettiate ancora al male, che fa chi toglie, o combatte la giurisdizione della Chiesa: questi fa torto a Dio, si rende ingrato alla Chiesa, reca danno al Pubblico, ed a se stesso. Fa torto a Dio, perchè

non contento della Sovranità temporale, che Dio gli ha dato, combatte, e pretende quella, che lo ſteſſo Padre Iddio ha dato alla Chieſa; in quella guiſa, che farebbe torto al Padre diſtributore dell' eredità un figlio, il quale avuta la ſua porzione cercaſſe di ſpogliare il fratello dell' altra porzione. E' ingrato alla Chieſa, perchè, avendo dalla medeſima avuti tanti beni ſpirituali, corriſponde con moſtruoſa ingratitudine collo ſpogliare la Madre de' ſuoi diritti, diritti che ridonda o invantaggio comune, e l' affligge con liti, e diſſenſioni, e può temere il *maledictus qui exaspe-*

rat matrem suam. Fa danno al Pubblico, perchè tolta alla Chiesa, o troppo ristretta la giurisdizione, e la libertà d'operare, essa non può fare resistenza agli errori, e scandali, i quali perciò si moltiplicano a danno dello Stato, perchè *miseros facit populos peccatum*; perchè i litigj sopra la giurisdizione della Chiesa sono cagione, che la medesima resti priva di tanti Ministri zelanti, i quali potrebbero sostenere colla dottrina, col zelo, ed esempio i Popoli nella Fede, e nella via della salute, ma per timore di non poter fare il loro uffizio con profitto delle ani-

me, e per non avere a vivere in continua guerra, e trovare ad ogni incontro delle oppoſizioni, perduti di coraggio, ricuſano il poſto; e per altra parte s' apre la via all' ambizione, ed impegni, ed ottengono le prime dignità Eccleſiaſtiche, come ſcriſſero Niceforo Gregoras, Giorgio Acropolita, e S. Anſelmo di Luca, perſone ſenza zelo, e ſcienza, di poco petto, e ſchiave dei riſpetti umani, con danno ſpirituale de' Popoli. Finalmente il combattere la giuriſdizione Eccleſiaſtica può eſſere funeſta al Pubblico, col togliere la tranquillità, e pace, col cagionare di-

ſordini, e perſecuzioni, e portar ſciſmi, ed ereſie: Ne abbiamo funeſtiſſimi eſempj in Arrigo II. d' Inghilterra per la morte di San Tommaſo di Canturbery, nella morte di S. Alberto di Liegi, ec. in Arrigo VIII., ed Eliſabetta parimente d' Inghilterra, che ſi uſurparono il Primato della Chieſa, e perſeguitarono la medeſima, ec. Fa danno a ſe ſteſſo, perchè oltre il rigoroſo conto, che ognuno deve rendere de' proprj doveri al Tribunale di Dio, ſi carica di più del peſo grande di dover render conto di tutto il bene, che avrà impedito, col togliere la libertà, e giuriſdizione

alla Chiesa ; di tutto il male, e disordini, che da ciò saran derivati ; dovrà render conto di tutte le cause, che avrà giudicato, e non gli spettavano, e però deve temere quel detto della Sapienza *Judicium durissimum his qui præsunt, fiat... potentes autem potenter tormenta patientur.... fortioribus fortior instat cruciatio* c. 6. San Luigi Re di Francia non volle ringraziare quel Ministro, che gli aveva ottenuto dal Papa il potere nominare a' Benefizj, considerando il peso, che ne veniva da doverne rendere conto a Dio. E quanti Monarchi hanno più tosto voluto soffrire di per-

dere qualche parte de' loro diritti, che gli abbia da perdere la Chiesa: così Filippo Augusto, Filippo di Valois, ambidue Re di Francia: ed in fatti è più pericoloso all' Anime il togliere, o ristringere troppo i diritti della Chiesa, che l' ampliarli; e l' istesso Imperadore Massimo in una lettera a Valentiniano disse: *periculose, mihi crede, Divina tentantur*. Ed eccovi in breve esposto ciò, che deve sapere ogni uomo Cattolico, che definir voglia con prudenza i limiti del Sacerdozio, e del Principato. S' imbeva il vostro intelletto di queste fondamentali ve-

rità, e ſon certo, che ne' voſtri diſcorſi vi moſtrerete giuſto eſtimator delle coſe, qual deve eſſere ogni uomo ſenſato. Altro per ora non mi occorre ſoggiungere; reſta ſolo, che mi dichiari

Voſtro Affmo Amico
N. N.

Die 25. Junii 1782. Asisii

VIDIT

Pro Illmo ac Rmo D. Episcopo

ALEXANDER PATRIGNANIUS ELOQUENTIÆ ANTECESSOR.

Die 1. Julii 1782. Asisii

IMPRIMATUR.

FR. HYACINTUS BONAQUISTI

VIC. S. OFF. ASISIENSIS.

Digitized by Google